REGOLAMENTO (CEE) N. 609/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa i contingenti di latte e di prodotti lattiero-caseari applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio del 25 febbraio 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi; che tali restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno fissare i contingenti iniziali in volume per ciascun prodotto o gruppo di prodotti secondo le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 491/86;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione di importazione alla costituzione di una cauzione cui si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2);

considerando che è opportuno prevedere che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti iniziali nel 1986 dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 491/86, delle sottovoci 04.01, 04.02, A ex II e B I a) e 04.03 della tariffa doganale comune, applicabili all'importazione in Spagna in provenienza dai paesi terzi, sono fissati come segue:

— 04.01: 363 t,
— 04.02 A ex II e B I a): 250 t,
— 04.03: 150 t.

2. I contingenti iniziali di prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, della voce 04.04 della tariffa doganale comune, sono fissati come segue:

— 04.04: Formaggi e latticini: 4 943 t.

3. Il contingente iniziale di prodotti che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, della sottovoce 04.02 B I ex b) della tariffa doganale comune, altri: destinati al consumo umano, è fissato a 150 t.

4. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 i contingenti di cui sopra sono ridotti di un sesto.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione cui si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

L'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento, è che le importazioni siano effettuate.

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 3

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti concernenti ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel mese precedente, le autorizzazioni d'importazione:

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni di importazione rilasciate;

— i quantitativi che sono stati effettivamente importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente